



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa

Prot. n. 7995 del 16-5-2018

Al Consigliere Comunale
Avv. Danilo Calabrò
Sede

OGGETTO: Risposta interrogazione a risposta scritta sulla sicurezza dei servizi per il personale della Polizia Locale.

In merito all'interrogazione consiliare sulla questione in oggetto con prot.n.6721 del 17/04/2018, si relaziona quanto segue:

Preso atto che l'art. 139 del C.d.S. (D.lgs. n. 285 del 1992), prevede ai soggetti abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale il rilascio di apposita patente di servizio.

Che il Decreto attuativo che ha sostituito il D.M. 26 agosto 1994 n.577 è stato emanato solo dopo tre anni l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, e nessuna Prefettura è stata in grado di rilasciare le patenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative, tanto è vero, che molti sono i Corpi di Polizia Municipale che non hanno provveduto al rilascio delle patenti di servizio.

Che il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti solo in data 11 agosto 2004 con decreto n.246, a distanza di 12 anni dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada (D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285) , ha ritenuto di emanare un regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S..

Che solo dopo due anni ed esattamente il 26 maggio 2006 con nota n.910 la Prefettura di Siracusa - Ufficio Territoriale del Governo comunicava a tutti i Comandi di Polizia Municipale dei Comuni della Provincia di Siracusa, di essere in possesso delle patenti di servizio pervenute dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dettando altresì le relative modalità di ritiro;

Che il Comando di Polizia Municipale di Canicattini Bagni si è subito attivato, effettuando il versamento previsto di € 6,23 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e ritirando in Prefettura n.7 (sette) patenti di servizio, mai rilasciate ai singoli operatori dall'allora responsabile del servizio.

Sulla necessità della patente di servizio di cui all'art.139 del C.d.S. per guidare i veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale, non pare si possa evincere una prescrizione, ciò dimostrato dall'assenza di una norma che vieti e/o sanzioni il mancato possesso del titolo abilitativo per la guida dei veicoli immatricolati ai sensi dell'art.93, comma 11 del C.d.S. cioè i veicoli immatricolati ad uso esclusivo di polizia stradale.

Inoltre alla luce della nuova formulazione dell'art.139 del C.d.S. la patente di servizio non abilita alla guida dei veicoli immatricolati con targa speciale "Polizia Locale" ma abilita alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza, restando sempre certa l'inesistenza di qualsiasi sanzione applicabile all'interno dell'art.139 del C.d.S. al punto di sostenere che, chiunque si trovi alla guida di un veicolo della pubblica amministrazione, dovrebbe essere in possesso del titolo abilitativo .

Alla stessa maniera non si trova alcun riferimento all'obbligo della patente di servizio nelle disposizioni che regolano l'immatricolazione dei veicoli con targa speciale - Polizia Locale, che si limitano a dettare solo le caratteristiche di tale targa.

Lo stesso Ministero dell'Interno, con circolare del 26 settembre 2003, n. 300/A/1/44951/10, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si preoccupò di assicurare all'epoca i Comandi di Polizia Municipale circa l'inapplicabilità delle sanzioni accessorie e della decurtazione dei punti nell'esercizio dei compiti di polizia stradale a carico degli operatori non muniti di patente di servizio, quando le violazioni alle norme che disciplinano la circolazione stradale, sono commesse alla guida di un veicolo adibito allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione e nell'espletamento degli stessi, non è prevista alcuna sanzione al C.d.S. nei confronti del personale che guida un veicolo di servizio senza essere munito di patente di servizio e in caso di infrazione commessa alla guida di un veicolo che richiede il possesso della patente di servizio, il trasgressore risponde dell'infrazione, salvo che il comportamento non sia punibile, perché commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa (art. 4, legge n.689/1981), così come le disposizioni dell'art.126 bis del C.d.S. relative alla decurtazione dei punti, per violazioni commesse alla guida di veicoli di servizio, non si applicano né alla patente di servizio, né alla patente civile.

Resta fermo che tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale di Canicattini Bagni, possiede i requisiti di cui all'art. 5 della Legge 65/1986 e del titolo abilitativo ex - art. 116 C.d.S. (patente civile), dunque abilitato alla guida dei veicoli adibiti al servizio di polizia stradale e, più in generale, alla guida di tutti i veicoli dell'Amministrazione di appartenenza e non può pertanto esimersi di tale incombenza.

Tale tesi è avvalorata dal parere del Ministero dell'Interno –Dipartimento della Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale, del 15 luglio 2015 dove recita, *La patente di servizio in sostanza si aggiunge alla patente civile, necessaria per condurre un veicolo impegnato nei servizi di polizia stradale o in altre attività istituzionali dell'amministrazione da cui dipende chi ne è titolare e la sua mancanza, in presenza della patente civile, non impedisce la guida di tali veicoli.*

Difatti nonostante esista questo imperativo, i Corpi di Polizia Municipale continuano a guidare veicoli immatricolati ad uso esclusivo per servizi di polizia stradale muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva e acustica, senza alcun richiamo da parte di organi superiori ne tanto meno dalle stesse Prefetture.

Relativamente alla Targatura dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale si rappresenta che con decreto ministeriale del 27 aprile 2006 n.209, sono state individuate a norma dell'art. 93 comma 11 del C.d.S. le caratteristiche delle targhe destinate ai veicoli in dotazione della Polizia Locale, e che con successivo Decreto Ministeriale del 25 settembre 2007 il Ministero dei Trasporti, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito il prezzo di vendita delle targhe destinate ai veicoli in dotazione della Polizia locale e fornito le istruzioni operative per poter procedere alla relativa immatricolazione.

Nella fattispecie l'autovettura Daihatsu Terios si ritrova con targa civile CV439RT perché immatricolata in data 10 giugno 2005, in periodo antecedente al decreto attuativo, mentre per l'autovettura Fiat Punto immatricolata in data 17 novembre 2010, ci si è avvalsi della facoltà della nuova targatura speciale.

Preme sottolineare che gli agenti di Polizia Municipale nel corso degli anni, si sono alternati alla partecipazione dei numerosi corsi di aggiornamento professionali organizzati dai vari Comandi della Regione Sicilia, non ultima la

sessione speciale di studio sulla Sicurezza Urbana e della Polizia Locale, tenutasi il 6 ottobre 2017 a Canicattini Bagni, sull'esigenza di adeguamento degli strumenti giuridico - normativi e di prevenzione e protezione contro i rischi di aggressioni, derivanti dall'impiego del personale della Polizia Locale .

Si precisa, inoltre, che gli agenti di Polizia Municipale del Comune di Canicattini Bagni non vengono utilizzati in servizio notturno continuato in turni di lavoro, che come previsto dal c.c.n.l. all'art.22 è compreso tra le ore 22:00 alle ore 06:00, ma in maniera saltuaria in occasioni di manifestazioni, consigli comunali, situazioni eccezionali o di calamità e solo per alcune ore.

Altresì ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Comunale concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale, gli operatori che rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento , sono tenuti a superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono autorizzato, attività svolta nel corso degli anni recandosi al poligono di Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Catania.

Al riguardo, si precisa che nel relativo Regolamento Comunale concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale, non è prevista alcuna esercitazione di tiri notturni , attività svolte di norma solo da reparti speciali di alcuni Corpi di Polizia e Forze Armate.

Relativamente ai servizi di Ordine Pubblico si vuole precisare che detti servizi sono di specifica competenza statale, e la Polizia Locale concorre con solo funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della L. 7 marzo 1986 n. 65, un ruolo specifico nel senso che i suoi addetti collaborano con le Forze di Polizia dello

Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Pertanto dotare di manganelli gli operatori di Polizia Municipale del nostro Ente, risulterebbe ad oggi eccessivo, anche perché esporrebbe gli stessi a tutte le conseguenze derivanti dai danni alle persone che possono derivare dall'uso dello stesso.

L' ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
(*Avv. Domenico Mignosa*)



OGGETTO: Risposta interrogazione concernente la questione in oggetto con
personale della Polizia Locale.

In merito all'interrogazione concernente sulla questione in oggetto con
prot.n. 6721 del 1/04/2018, si relaziona quanto segue:

Primo articolo art. 329 del C.d.S. (D.lgs. n. 285 del 1993), prevede ai soggetti
addetti all'esecuzione di compiti di polizia stradale il rilascio di apposita patente
di servizio.

Il regolamento attuativo che ha sostituito il D.M. 26 agosto 1994 n. 577 è stato
emanato nel 1995, tre anni l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, e
nonostante ciò è stata in grado di rilasciare le patenti alla data di entrata in
vigore delle nuove disposizioni. Tuttavia, tanto è vero, che molti sono i Corpi di
Polizia Municipale che non hanno provveduto al rilascio delle patenti di servizio.